

Antonio ARGENIO
Pietro BESSI
Federico CALISSANO
Vincenzo CAMPO ANTICO
Giovanni CIURLO
Stefano FILIPPINI
Filippo INGRAFFIA
Stanislao LUCHESCHI
Emilio MARTINOTTI
Andrea VILLA

Genova, 22 settembre 2014

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

CIRCOLARE N. 11 / 2014

Chiara Albusceri
Gabriella Allodi
Simone Bacchieri
Simona Bacco
Guglielmo Brodasca
Cinzia Calapai
Pietro Cappa
Stefania Caretto
Andrea Chiodi
Alice Finamore
Andrea Frassinetti
Giovanna Galardi
Valentina Ganzarolli

Laura Giuliano
Monica Guidotti
Carla Lomonaco
Camilla Lonoce
Paolo Mandarino
Daniela Martino
Valentina Menini
Cristiano Merli
Angela Muscau
Simone Musso
Tony Prata
Isabella Rovina
Luca Russo
Alessandro Sapia
Silvia Traverso
Maria Grazia Vantaggiato

Consulenti Esterni:
Massimo Calissano
Enzo Lombardo

Via Santa Radegonda, 11
20121 Milano
T +39 02 7211751
F +39 02 72117575
studio.milano@stlex.it

Piazza della Vittoria, 10/13
16121 Genova
T +39 010 553241
F +39 010 5532460
studio.genova@stlex.it

Corso Matteotti, 12
10121 Torino
T +39 011 5119101
F +39 011 5920226
studio.torino@stlex.it

CF/P.IVA 03022160109
www.stlex.it

Oggetto: Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall'1.10.2014

Premessa

Con l'art. 11 co. 2 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89 e con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 19.9.2014 sono stati previsti ulteriori limiti alle modalità di presentazione dei modelli F24, in relazione:

- ai versamenti di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97;
- alle compensazioni effettuate.

Vengono estesi gli obblighi di presentazione telematica, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dalle banche, dalle Poste o dagli Agenti della Riscossione, soprattutto nei confronti dei contribuenti non titolari di partita IVA, in relazione ai modelli F24:

- a saldo zero;
- con saldo a debito, ma con compensazioni;
- con saldo a debito superiore a 1.000,00 euro, senza compensazioni.

La presentazione dei modelli F24 in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione, rimarrà quindi possibile solo qualora:

- si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA;
- che effettuano versamenti fino a 1.000,00 euro, senza compensazioni.

Decorrenza dell'obbligo

Le nuove disposizioni del DL 66/2014 si applicano a decorrere dall'1.10.2014.

I nuovi vincoli, pertanto, saranno operanti a partire dai modelli F24 presentati dall'1.10.2014.

Ambito soggettivo

Le nuove disposizioni fanno riferimento al “contenuto oggettivo” dei modelli F24 (a saldo zero; con saldo a debito, ma con compensazioni; con saldo a debito superiore a 1.000,00 euro, senza compensazioni), senza distinzioni tra:

- categorie di contribuenti;
- soggetti titolari o non titolari di partita IVA.

In pratica, i nuovi vincoli sono destinati ad incidere sui versamenti con il modello F24:

- dei contribuenti non titolari di partita IVA;
- dei soggetti titolari di partita IVA, in relazione alle compensazioni di:
 - crediti diversi dai crediti IVA, che comportino un F24 a saldo zero;
 - crediti IVA fino a 5.000,00 euro annui, che comportino un F24 a saldo zero.

A partire dall'1.1.2007, infatti, i soggetti titolari di partita IVA sono già tenuti ad effettuare i versamenti con il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari (si vedano l'art. 37 co. 49 del DL 4.7.2006 n. 223 conv. L. 4.8.2006 n. 248 e il DPCM 4.10.2006), fermi restando i vincoli già previsti in relazione alla compensazione dei crediti IVA.

Ambito oggettivo

Le nuove disposizioni si applicano a tutti i versamenti che avvengono con il modello F24:

- per obbligo o per scelta;
- sia che si tratti di tributi erariali, di tributi locali, di contributi previdenziali o assistenziali, di premi INAIL o di altre somme.

Presentazioni dei modelli F24 a saldo zero per effetto delle compensazioni

I modelli F24 il cui saldo finale, per effetto delle compensazioni effettuate, sia di importo pari a zero, dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Sistemi telematici utilizzabili

Diventerà quindi obbligatorio l'utilizzo dei seguenti servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate:

- “F24 *on line*”, cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del “*pincode*” di abilitazione; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute;
- “F24 *web*”, il quale consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare sul proprio *computer* alcun *software*; il pagamento avviene con un “ordine di addebito” sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell'Agenzia delle Entrate. Per poter accedere al servizio occorre essere in possesso del “*pincode*” di abilitazione;
- “F24 *cumulativo*”, riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es. dottori commercialisti, esperti contabili

e consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti *on line* delle somme dovute dai propri clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell'intermediario medesimo.

Non sarà quindi più possibile presentare i modelli F24 a saldo zero:

- in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione, qualora si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA;
- in via telematica, avvalendosi dei sistemi di *home/remote banking* collegati al circuito CBI (*Corporate Banking* Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di *home banking* offerti dagli istituti di credito o dalle Poste, sia da parte dei contribuenti titolari che non titolari di partita IVA.

Con riferimento ai contribuenti titolari di partita IVA, la presentazione dei modelli F24 a saldo zero unicamente mediante i suddetti servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate si applicherà anche in relazione alla compensazione di crediti IVA non superiori a 5.000,00 euro annui (per i quali è attualmente possibile utilizzare i sistemi di *home/remote banking*).

Compensazioni "verticali" o "interne" che vengono esposte nel modello F24

Ai fini in esame, potrebbero rilevare anche le compensazioni tra importi a debito e importi a credito della stessa imposta (c.d. compensazioni "verticali" o "interne"), ad esempio il credito IRPEF/IRES per l'anno precedente compensato con gli importi dovuti a titolo di acconto per l'anno in corso, qualora tali compensazioni vengano esposte nel modello F24 e lo stesso chiuda a saldo zero.

Al riguardo, appaiono necessari chiarimenti ufficiali.

Presentazione dei modelli F24 con saldo a debito contenenti compensazioni

Nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia di importo positivo, ma siano state effettuate delle compensazioni, cioè qualora nel modello F24 vengano indicati importi a debito superiori agli importi a credito, la relativa presentazione dovrà avvenire esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione:

- dall'Agenzia delle Entrate;
- oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.

Sistemi telematici utilizzabili

Diventerà quindi obbligatorio l'utilizzo:

- dei suddetti servizi telematici "F24 *on line*", "F24 *web*" e "F24 cumulativo" dell'Agenzia delle Entrate;
- oppure dei servizi telematici messi a disposizione dalle banche, dalle Poste e dagli Agenti della Riscossione.

In relazione ai contribuenti non titolari di partita IVA, non sarà quindi più possibile presentare i modelli F24 in esame in formato cartaceo, presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione.

Con riferimento ai contribuenti titolari di partita IVA, si ricorda che:

- la compensazione di crediti IVA (annuali o trimestrali) superiori a 5.000,00 euro annui comporta l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- secondo quanto era stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate, in tutti i casi in cui il contribuente intende destinare alla compensazione crediti IVA (annuali o trimestrali) per un importo superiore a 5.000,00 euro annui, è opportuno utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia anche per la trasmissione dei modelli F24:
 - contenenti singolarmente compensazioni IVA inferiori ai 5.000,00 euro;
 - ovvero la cui somma non ha ancora raggiunto il limite di 5.000,00 euro.

Compensazioni "verticali" o "interne" che vengono espone nel modello F24

Anche nel caso in esame potrebbero rilevare le compensazioni tra importi a debito e importi a credito della stessa imposta (c.d. compensazioni "verticali" o "interne"), ad esempio il credito IRPEF/IRES per l'anno precedente compensato con gli importi dovuti a titolo di acconto per l'anno in corso, qualora tali compensazioni vengano espone nel modello F24 e lo stesso chiuda con un saldo a debito da versare.

Al riguardo, appaiono necessari chiarimenti ufficiali.

Presentazione dei modelli F24 con saldo superiore a 1.000 Euro senza compensazioni

L'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, si applicherà anche nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia di importo superiore a 1.000,00 euro, senza che siano state effettuate delle compensazioni.

Si tratta, quindi, del caso in cui il modello F24:

- evidenzi un importo a debito superiore a 1.000,00 euro;
- oppure comprenda più importi a debito che, sommati, danno un saldo finale superiore a 1.000,00 euro.

Sistemi telematici utilizzabili

Diventerà quindi obbligatorio l'utilizzo:

- dei suddetti servizi telematici "F24 on line", "F24 web" e "F24 cumulativo" dell'Agenzia delle Entrate;
- oppure dei servizi telematici messi a disposizione dalle banche, dalle Poste e dagli Agenti della Riscossione.

Non sarà quindi più possibile presentare i modelli F24 in esame in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione, qualora si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA.

Versamenti rateizzati

Il suddetto limite di 1.000,00 euro riguarda il singolo modello F24.

In caso di versamento rateizzato di imposte e contributi, pertanto:

- se la singola rata (compresi gli interessi) supera l'importo di 1.000,00 euro, "scatterà" l'obbligo di presentazione telematica del modello F24;
- se, invece, la singola rata (compresi gli interessi) non supera l'importo di 1.000,00 euro, sarà possibile continuare ad utilizzare le attuali modalità di presentazione dei modelli F24, sempreché nello stesso modello F24:
 - non vengano inseriti altri versamenti che, complessivamente, fanno superare la soglia;
 - non vengano effettuate compensazioni.

Versamenti relativi alla stessa scadenza frazionati su più modelli F24

Al fine di evitare gli obblighi di presentazione telematica in esame, dovrebbe essere possibile suddividere tra diversi modelli F24 gli importi a debito da versare che scadono nello stesso giorno.

Ad esempio, se entro l'1.12.2014 un contribuente non titolare di partita IVA deve versare 800,00 euro di acconto IRPEF e 300,00 euro di acconto cedolare secca:

- se tali versamenti avvengono con un unico modello F24, che evidenzierà quindi un saldo di 1.100,00 euro, sono applicabili le nuove disposizioni;
- se, invece, vengono presentati due modelli F24, uno per l'acconto IRPEF e l'altro per l'acconto della cedolare secca, poiché entrambi non superano il limite di 1.000,00 euro, le nuove disposizioni non dovrebbero essere applicabili.

Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione al versamento con più modelli F24 di un'unica imposta entro la prevista scadenza; si pensi, ad esempio, al versamento di 1.600,00 euro di acconto IRPEF di un contribuente non titolare di partita IVA, che venga effettuato:

- per 600,00 euro, con un modello F24 presentato il 28.11.2014;
- per i restanti 1.000,00 euro, con un altro modello F24 presentato l'1.12.2014.

Versamenti con modalità alternative dal modello F24

I nuovi vincoli non sono comunque applicabili qualora i versamenti vengano effettuati con modalità alternative al modello F24, laddove ciò sia previsto.

È il caso, ad esempio, dei versamenti IMU/TASI, i quali, in alternativa al modello F24, possono essere effettuati mediante bollettino di conto corrente postale.

Si ricorda, tuttavia, che i versamenti effettuati con il bollettino di conto corrente postale non possono essere compensati con crediti d'imposta o contributivi disponibili.

Casi in cui è possibile utilizzare il modello F24 cartaceo

I versamenti con modello F24 cartaceo potranno continuare a essere effettuati, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia ai sensi dell'art. 19 del DL 9.7.1997, n. 241 e dell'art. 1 del DL 22.2.1999, n. 37 (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione), dai soggetti non titolari di partita IVA, nel caso in

cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000,00 euro.

Come precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 del 19.2014, la presentazione del modello F24 in forma cartacea è, inoltre, ammessa nei seguenti casi particolari:

- *F24 precompilati dall’Ente impositore*: per evitare complicazioni per i contribuenti e possibili errori nella compilazione dei modelli F24, i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle entrate, Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;
- *Versamenti rateali in corso*: tenuto conto che per numerosi contribuenti non titolari di partita IVA, alla data di entrata in vigore della disposizione in commento (1° ottobre 2014), sono in corso, per il corrente anno, versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo, sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero;
- *Utilizzo di crediti di imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione*: i soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione, per tale finalità possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Studio Legale Tributario